



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

DIPARTIMENTO di FISICA

**REGOLAMENTO PROVA FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO
Corso di Laurea in
Fisica**



INDICE

Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Obiettivi della Prova finale	3
Art. 3 – Esame di Prova finale	3
Art.4 – Requisiti per l’Esame di Prova finale	3
Art. 5 – Commissione d’Esame di Prova finale	4
Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato.....	4
Art. 7 – Rilascio del Diploma di Laurea	4
Art. 8 – Norme finali e transitorie	4
Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea	5



Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a. Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di CFU che può variare a seconda del corso di studio.
 - b. Esame di Prova finale: modalità di verifica dell'acquisizione delle conoscenze e competenze disciplinari previste dall'attività di Prova finale.
 - c. Laureando/-a: studente/-ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso di laurea cui è iscritto/-a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova finale, e che si è iscritto/-a ad un appello di Prova finale.
 - d. Commissione Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/-a.
 - e. Supervisore: docente che supervisiona l'attività svolta dallo/-a studente/-ssa per la Prova finale.
 - f. Valutazione Esame di Prova finale: la valutazione dell'Esame di Prova finale è espressa dalla Commissione con un voto in trentesimi, come precisato nell'Art.3.
 - g. Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati alla carriera dello/-a studente/-ssa in aggiunta alla votazione in centodecimi, ottenuta dalla conversione della media dei voti in trentesimi.
 - h. Coordinatore delle attività didattiche: docente di ruolo cui il Dipartimento affida il monitoraggio del regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra attività formativa prevista nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio. Il nominativo del Coordinatore è indicato ogni anno nel portale del MIUR www.university.it.

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale

1. La Prova finale è l'attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova finale è definito dal regolamento didattico del corso di studio.
2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/la laureando/-a, verificando la padronanza metodologica acquisita durante il triennio di studi universitari, le capacità comunicative su un argomento scientifico e l'abilità nell'interloquire in lingua inglese.

Art. 3 – Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto e nella sua presentazione orale. L'elaborato o l'esame, o entrambi, devono essere in lingua inglese.
2. L'elaborato ha come oggetto un argomento di fisica, o un'applicazione di metodologie fisiche ad altre discipline, o un'applicazione di altre metodologie alla fisica. Lo studente/-essa deve affrontare il tema con metodi appropriati e con un adeguato grado di autonomia.
3. Lo studente/-essa concorda l'argomento della prova finale con il supervisore scelto tra i docenti afferenti al Dipartimento, tra gli affiliati al Dipartimento e tra i titolari di un insegnamento nei corsi di studio in fisica del Dipartimento o nei corsi di studio di altri Dipartimenti, purché l'insegnamento sia coerente con il percorso formativo dello/-a studente/-essa.
4. La Commissione di cui all'Art. 5 del presente regolamento valuta la capacità di comunicare in lingua inglese, esprimendo un giudizio del tipo 'approvato' e 'non approvato'. Se il giudizio è 'approvato' la Commissione valuta la qualità dell'elaborato e della presentazione, nonché la padronanza degli argomenti dell'elaborato in relazione a quanto appreso nei corsi del triennio. Esprime quindi il giudizio con un voto in trentesimi, assegnando eventualmente la lode.

Art. 4 – Requisiti per l'Esame di Prova finale

1. L'Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.



2. Lo/la studente/-ssa che intende sostenere l'Esame di Prova finale dovrà iscriversi all'appello entro 7 giorni dalla data prevista, con le stesse modalità utilizzate per gli altri esami di profitto.
3. Nei casi in cui l'esito di uno o più esami sostenuti non sia presente nel sistema informativo di Ateneo entro 3 giorni dalla data dell'esame di Prova finale, è responsabilità del/-la laureando/-a accertarsi di aver superato tutti gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'esame di prova finale. La prova finale sostenuta dal/-la laureando/-a con carriera non completa è da ritenersi nulla.

Art. 5 – Commissione d'Esame di Prova finale

1. La Commissione per l'Esame di Prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento. Essa è composta da almeno due membri, e include di norma il supervisore, il coordinatore della didattica o un suo delegato, e un altro componente scelto tra i docenti afferenti al Dipartimento. Il coordinatore della didattica, o il suo delegato, assume il ruolo di presidente.
2. La Commissione nell'elaborare il suo giudizio tiene conto della valutazione espressa dal supervisore e comunicata al presidente della Commissione con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data dell'Esame di Prova finale.
3. La verbalizzazione dell'esito avviene online, nel sistema gestionale di Ateneo, con modalità "ritiro" non consentito. L'esito dell'Esame di Prova finale viene notificato nell'area riservata dello/-a studente/-ssa.

Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato

1. Nei trenta giorni successivi all'Esame di Prova finale l'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti, di seguito denominato Ufficio, completa i controlli sulla carriera dello/-a studente/-ssa e, con la supervisione del coordinatore delle attività didattiche, determina il voto di laurea espresso in centodecimali, applicando i criteri definiti nell'allegato (Allegato 1) al presente regolamento, di cui è parte integrante.
2. A conclusione delle procedure di controllo e di determinazione del voto di laurea, l'Ufficio comunica il voto allo/-a studente/-essa e registra lo status di laureato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno della Prova finale.

Art. 7 – Rilascio del Diploma di Laurea

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente/-ssa potrà nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio, richiedere il rilascio del diploma di Laurea.
2. L'Ateneo organizza, almeno due volte all'anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di laurea.

Art. 8 – Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno accademico 2014/2015, a partire dagli appelli di Prova finale di luglio 2015, e sostituisce il precedente regolamento per la prova finale triennale e magistrale in Fisica limitatamente alla parte relativa al corso di laurea triennale.
2. In fase di prima applicazione e comunque non oltre la sessione di laurea di marzo 2016, gli studenti che hanno iniziato il corso di laurea prima dell'a.a. 2014/15 potranno, previa richiesta adeguatamente motivata e approvata dal coordinatore delle attività didattiche, svolgere l'Esame di Prova finale secondo le disposizioni previgenti il presente regolamento.
3. Nei casi di cui al comma precedente, la valutazione della carriera ai fini della determinazione del punteggio finale avverrà secondo le disposizioni previgenti e sarà comunque definita dall'Ufficio secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6, in accordo con il coordinatore delle attività didattiche.
4. A far data da aprile 2016, trova applicazione unicamente il presente regolamento.

Allegato 1 – Calcolo del voto di laurea

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi:

1. calcolo della media dei voti degli esami sostenuti;
2. conversione della media in centodecimi;
3. determinazione degli eventuali punti aggiuntivi;
4. calcolo del voto di laurea e conferimento della lode.

1. Calcolo della media degli esami sostenuti

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, compreso l'Esame di Prova finale, usando i CFU di ciascun esame come peso, ed escludendo i 9 CFU con votazione peggiore. Nel calcolo della media il voto "30 e lode" corrisponde a 32. Gli esami per CFU sovrannumerari eventualmente riconosciuti nel piano di studi non contano ai fini della media, nè per la determinazione dei punti aggiuntivi.

2. Conversione della media in centodecimi

Il risultato del calcolo della media viene convertito da trentesimi in centodecimi tenendo due cifre decimali.

3. Determinazione degli eventuali punti aggiuntivi

Al risultato della conversione in centodecimi vengono sommati i seguenti punti aggiuntivi:

- a) per la durata degli studi: si aggiunge 1/110 nel caso il candidato abbia finito gli esami, inclusa la prova finale, entro il 31 ottobre in qualità di studente in corso;
- b) per la partecipazione a programmi di mobilità: si aggiunge 1/110 nel caso in cui il laureando abbia partecipato a progetti Erasmus o altri progetti di mobilità internazionale;
- c) per i voti in fascia alta: chiamata F la frazione di CFU con voto maggiore o uguale a 27, tra tutti i CFU acquisiti con voto in trentesimi, si aggiunge un numero di punti pari a $(4F-2)$, se questo numero è positivo, tenendo due cifre decimali.

4. Calcolo del voto di laurea e conferimento della lode

Sia n il numero ottenuto sommando i punti aggiuntivi alla media in centodecimi precedentemente calcolata. Allora il voto finale di laurea è il numero intero più vicino a n (con 50 centesimi eventualmente approssimati all'intero superiore). Nel caso in cui n sia superiore o uguale a 110, la votazione finale è 110/110. La lode viene assegnata nel caso in cui il risultato sia superiore o uguale a 113.